



# COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **20:47** nella saletta comunale, in via d'urgenza, per garantire un più ampio distanziamento sociale, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>Dott. MILLA Fabrizio</b>	SINDACO	X	
<b>MINIOTTI Umberto</b>	VICE SINDACO	X	
<b>CAVIGLIASSO Lorenzo Stefano</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>OGGIONE Mario</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GATTINO Daniele</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GALLO Enrico</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PASERO Stefano</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>LUINO Pier Luigi</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PASCHETTA Giuseppe</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GIODA Andrea</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CARIGNANO Claudio</b>	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Paolo MANA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Dott. MILLA Fabrizio** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**D.C.C. N. 22 del 29/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATE le DD.CC.CC., tutte in data 18/12/2019:

- n. 33 recante: “COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020. DETERMINAZIONE TARIFFE. PROVVEDIMENTI.”
- n. 34 recante: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022. ESAME ED APPROVAZIONE.”
- n. 35 recante: “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ESAME ED APPROVAZIONE.”;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale unica (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

VISTA la lettera prot. n. 1296/24.04.2020 pervenuta al nostro Protocollo n. 1516 il 28.04.2020, con cui il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.) ha comunicato:

- la possibilità di riconfermare per l'anno 2020 le tariffe già adottate per l'anno 2019, in attesa della determinazione dei nuovi Piani Finanziari, provvedendo però entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020 secondo la nuova metodologia introdotta dalla delibera n. 443/2019 dell'ARERA
- che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere conguagliato in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con D.C.C. n. 40 in data 19/12/2018;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con D.C.C. n. 21 in data 29/07/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

RICHIAMATO il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede la possibilità di introdurre ulteriori riduzioni ed agevolazioni;

VISTO che la Deliberazione ARERA del 5 MAGGIO 2020 158/2020/R/RIF "*ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19*" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19;

VISTA la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020 in cui si richiama la richiesta effettuata dall'ANCI per un ristoro statale destinato al sostegno delle prevedibili perdite di entrata dei Comuni, anche in considerazione dell'inedita situazione determinata dalla deliberazione di una agevolazione obbligatoria stabilita dall'Autorità, cui non consegue un correlato mezzo di ristoro;

RITENUTO in fase di prima applicazione, di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, che al momento risulta coincidere con la riduzione della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, che sarà stornata dall'acconto 2020;

RITENUTO, inoltre, di prevedere n. 2 rate in acconto di pari importo per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che l'acconto sarà calcolato applicando il 95% delle tariffe approvate per l'anno 2019, fermo restando che il conguaglio a saldo sarà definitivo successivamente all'approvazione del PEF anno 2020 e delle relative tariffe da parte dell'organo competente, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura

Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; con le seguenti scadenze di pagamento

- 1° rata in acconto TARI con scadenza al 16/09/2020
- 2° rata in acconto TARI con scadenza al 16/11/2020
- in unica soluzione a titolo di acconto, con scadenza al 16/09/2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 30/09/2020 in forza dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27 (così come modificato dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77);

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

UDITA l’illustrazione del Sindaco;

SENZA seguito di discussione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato:

- n. 10 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19.12.2018 riportate nell’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto e pertanto di stabilire, salvo diverse indicazioni di legge, che il versamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2020 sia effettuato in n. 2 (due) rate in acconto di pari importo per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che l’acconto sarà calcolato applicando il 95% delle tariffe approvate per l’anno 2019 e che il saldo con le tariffe che verranno approvate per l’anno 2020 saranno conguagliate in tre anni, così come previsto dal comma 5 dell’articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all’obbligo di cui all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con le seguenti scadenze di pagamento:
  - 1° rata in acconto TARI con scadenza al 16/09/2020
  - 2° rata in acconto TARI con scadenza al 16/11/2020
  - in unica soluzione a titolo di acconto, con scadenza al 16/09/2020;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021 oppure emissione cartelle di conguaglio in sede di primo acconto del tributo per il 2021;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo;
- 5) di applicare un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, che al momento risulta coincidere con la riduzione della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso, che sarà stornata dalle due rate di acconto 2020;
- 6) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 in forza della normativa in premessa citata;
- 7) di precisare, come precisa, che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica del gettito stimato del tributo e sulla relativa previsione di entrata inserita nel Bilancio 2020-2022 approvato con D.C.C. n. 35/2019;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998.

\* \* \* \* \*

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Dott. MILLA Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dott. Paolo MANA

**RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+ (Ripartizione su quota domestica 87%)**

Codice	Descrizione		Quota Variabile	Quota Fissa	Euro al MQ
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	(0)	€ 0,2925	€ 0,1613	€ 0,4538
2	Campeggi, distributori carburanti	(0)	€ 0,6199	€ 0,3377	€ 0,9576
3	Stabilimenti Balneari	(0)	€ 0,3499	€ 0,1915	€ 0,5414
4	Esposizioni, autosaloni	(0)	€ 0,2813	€ 0,1512	€ 0,4325
5	Alberghi con ristoranti	(0)	€ 0,9889	€ 0,5393	€ 1,5282
6	Alberghi senza ristoranti	(0)	€ 0,7369	€ 0,4032	€ 1,1401
7	Case di cura e riposo	(0)	€ 0,9214	€ 0,5041	€ 1,4255
8	Uffici, agenzie e studi professionali	(0)	€ 1,0463	€ 0,5696	€ 1,6159
9	Banche ed Istituti di credito	(0)	€ 0,5378	€ 0,2924	€ 0,8301
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferra	(0)	€ 0,7999	€ 0,4385	€ 1,2384
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	(0)	€ 0,9900	€ 0,5393	€ 1,5294
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fab	(0)	€ 0,6638	€ 0,3629	€ 1,0267
13	Carrozzeria, autofficina, meccanico	(0)	€ 0,8494	€ 0,4637	€ 1,3131
14	Attività industriali, con capannoni di produzione	(0)	€ 0,3938	€ 0,2167	€ 0,6105
15	Attività artigianali, di produzione beni specifici	(0)	€ 0,5063	€ 0,2772	€ 0,7835
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	(0)	€ 4,4630	€ 2,4396	€ 6,9026
17	Bar, Caffè, Pasticceria	(0)	€ 3,3548	€ 1,8348	€ 5,1896
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	(0)	€ 1,6234	€ 0,8871	€ 2,5106
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	(0)	€ 1,4164	€ 0,7762	€ 2,1927
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	(0)	€ 5,5936	€ 3,0546	€ 8,6482
21	Discoteche, night club	(0)	€ 1,5132	€ 0,8267	€ 2,3398
22	Magazzini senza vendita diretta	(0)	€ 0,4725	€ 0,2571	€ 0,7296
23	Impianti sportivi	(0)	€ 0,7031	€ 0,3831	€ 1,0862
24	Banchi di mercato genere alimentari	(0)	€ 0,3938	€ 0,3831	€ 0,7768
25	Banchi di mercato beni durevoli	(0)	€ 1,1138	€ 0,5494	€ 1,6632
26	Cinematografi e teatri	(0)	€ 0,2813	€ 0,1512	€ 0,4325
101	Utenza domestica Residenziale	(1)	€ 79,6676<-	Unatantum +	€ 0,4300
101	Utenza domestica Residenziale	(2)	€ 127,4682<-	Unatantum +	€ 0,5017
101	Utenza domestica Residenziale	(3)	€ 159,3353<-	Unatantum +	€ 0,5528
101	Utenza domestica Residenziale	(4)	€ 175,2688<-	Unatantum +	€ 0,5938
101	Utenza domestica Residenziale	(5)	€ 231,0361<-	Unatantum +	€ 0,6347
101	Utenza domestica Residenziale	(6)	€ 270,8699<-	Unatantum +	€ 0,6655
101	Utenza domestica Residenziale	(7)	€ 270,8699<-	Unatantum +	€ 0,6655
101	Utenza domestica Residenziale	(8)	€ 270,8699<-	Unatantum +	€ 0,6655
101	Utenza domestica Residenziale	(9)	€ 270,8699<-	Unatantum +	€ 0,6655
102	Utenza domestica non Residenziale	(2)	€ 127,4682<-	Unatantum +	€ 0,5017
111	Utenza domestica non Residenziale (No Fisso)	(2)	€ 127,4682<-	Unatantum +	€ 0,0000



# COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

### CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N. 22 DEL 29/07/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

**DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/08/2020**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Murello, li 11/09/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
MANA PAOLO



# COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

**AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 22 DEL 29/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio digitale del Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009

**dal 31/07/2020 al 15/08/2020 - Numero registro 338**

Murello, li 11/09/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente

MANA PAOLO